

**Legge 30 aprile 1962, n. 283: Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250, e 262, del T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".**

(Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962)

**Note:**

(1) Per la depenalizzazione delle violazioni previste come reato dal presente provvedimento, ad eccezione degli artt. 5, 6 e 12, vedi l'art. 1, e l'Allegato, n. 9, al D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(2) Il regolamento di esecuzione della presente legge è stato emanato con D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

(3) Per la disciplina igienica dei prodotti alimentari, vedi il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155. Per la disciplina del settore del commercio, incluso quello delle sostanze alimentari, vedi il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114. Sui requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, vedi l'ordinanza 2 marzo 2000.

(4) Tale legge risulterebbe – assurdamente – abrogata, a decorrere dal 16 dicembre 2010, per effetto del D. Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

**Art. 1 [1]**

Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. A tal fine l'autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smerchino o si consumino le predette sostanze, nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distribuzione.

Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori, all'uopo autorizzati [2] .

Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale di prelievamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo e all'autorità che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali [3] .

Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico o al veterinario provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento, effettuato presso la Tesoreria provinciale, della somma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce.

Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici giorni, le denunce all'Autorità giudiziaria [4] .

Il medico o veterinario provinciale, qualora si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, trasmetterà immediatamente le denunce all'Autorità giudiziaria [5] .

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 149 del 3 dicembre 1969, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, per la revisione delle analisi, esclude l'applicazione degli artt. 390, 304-bis, ter e quater del codice di procedura penale.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 10 ottobre 1990, n. 434 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma , nella parte in cui non prevede che, per i casi di analisi su campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili, il laboratorio provinciale di igiene e profilassi od altro laboratorio all'uopo autorizzato, dia avviso dell'inizio delle operazioni alle persone interessate, affinché queste possano presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle operazioni stesse.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 17 novembre 1971, n. 179 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma , limitatamente alla parte in cui esclude l'obbligo della comunicazione dell'esito dell'analisi a quei soggetti che in base agli atti di polizia giudiziaria già compiuti, risultino indiziati di reato.

(4) Comma sostituito dall'art. 1, L. 26 febbraio 1963, n. 441.

(5) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 26 febbraio 1963, n. 441.

## **Art. 2 [1]**

(1) Articolo modificato dall'art. 2, L. 26 febbraio 1963, n. 441, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. s), D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193.

## **Art. 3**

Le ispezioni ed i prelievi di campioni, di cui all'art. 1, sono effettuati da personale sanitario o tecnico appositamente incaricato, dipendente dall'autorità sanitaria provinciale o comunale.

Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

## **Art. 4**

Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita sostanze destinate all'alimentazione, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari è tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all'art. 3, i campioni di tali sostanze, materiali e oggetti, da prelevarsi nei limiti e secondo le modalità stabilite nel regolamento [1] .

I contravventori sono puniti con l'ammenda da euro 15 (lire 30.000) [2] a euro 154 (300.000) [2] , salvo l'esecuzione coattiva del prelievo [3] .

(1) Comma modificato dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155, a sua volta abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. o), D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193.

(2) Importo elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(3) Per la depenalizzazione delle ipotesi di reato previste dal presente comma, vedi l'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

## **Art. 5**

E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:

a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;

b) in cattivo stato di conservazione;

c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali; [1]

d) insudciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;

e) [2] ;

f) [3] .

Questa indicazione, se non espressamente prescritta da norme speciali, potrà essere omessa quando la colorazione è effettuata mediante caramello, infuso di truciolo di quercia, enocianina od altri colori naturali consentiti;

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;

h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.

(1) Per i limiti di cariche microbiche tollerabili in determinate sostanze alimentari e bevande, vedi l'Ordinanza 11 ottobre 1978.

(2) Lettera soppressa dall'art. 3, L. 26 febbraio 1963, n. 441.

(3) Lettera soppressa dall'art. 57, comma 2, L. 19 febbraio 1992, n. 142, a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva 89/107/CEE, e comunque con effetto dal 1° luglio 1992.

## **Art. 6 [1]**

La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi sanitari.

[2]

Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanità per quanto attiene alla composizione, all'igienicità e al valore alimentare di essi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 309 (lire seicentomila) a euro 30.987 (lire sessanta milioni). Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 46.481 (lire novanta milioni). [3]

In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del codice penale.

Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 36 del codice penale.

(1) Articolo sostituito dall'art. 4, L. 26 febbraio 1963, n. 441.

(2) Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, D.P.R. 19 novembre 1997, n. 514, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(3) Comma modificato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

### **Art. 7**

Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito.

### **Art. 8 [1]**

I prodotti alimentari e le bevande confezionate debbono riportare sulla confezione o su etichette appostevi, l'indicazione a carattere leggibili ed indelebili, della denominazione del prodotto, nonché la indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, e la indicazione della sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, con la elencazione degli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 23, ed infine il quantitativo netto in peso o volume.

Il regolamento determinerà altresì l'elenco dei prodotti alimentari o delle bevande confezionati per i quali, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, dovrà essere riportata anche la data di confezionamento secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento stesso.

I prodotti alimentari o le bevande venduti sfusi debbono essere posti in vendita con l'indicazione degli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 23.

I contravventori sono puniti con l'ammenda [2] da euro 51 (lire 100.000) [3] a euro 516 (lire 1.000.000) [3] [4] .

(1) Articolo sostituito dall'art. 5, L. 26 febbraio 1963, n. 441.

(2) Ora sanzione amministrativa (artt. 34 e 114, L. 24 novembre 1981, n. 689).

(3) Importo elevato a norma dell'art. 38, comma 5, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(4) Per la depenalizzazione delle ipotesi di reato di cui al presente comma, vedi l'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

### **Art. 9**

Le sostanze, il cui impiego non è consentito nella lavorazione di alimenti e bevande, non possono essere detenute nei locali stessi di lavorazione o comunque in locali che siano in diretta comunicazione con questi.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da euro 154 (lire 300.000) [1] a euro 7.746 (lire 15.000.000) [1] [2] [3] .

(1) Importo elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) Comma sostituito dall'art. 6, L. 26 febbraio 1963, n. 441.

(3) Per la depenalizzazione delle ipotesi di reato di cui al presente comma, vedi l'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

### **Art. 10**

Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, approva con proprio decreto l'elenco delle materie coloranti che possono essere impiegate nella colorazione della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari, nonché degli oggetti d'uso personale e domestico, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le modalità d'uso [1] .

Il Ministro per la sanità provvederà nello stesso modo ai successivi periodici necessari aggiornamenti.

Chiunque produce, vende o comunque mette in commercio sostanze alimentari o carta od imballaggi destinati specificatamente ad involgere le sostanze stesse, nonché oggetti d'uso personale e domestico, colorati con colori non autorizzati è punito con l'ammenda da euro 309 (lire 600.000) [2] a euro 7.746 (lire 15.000.000) [2] [3] .

(1) Comma modificato dall'art. 7, L. 26 febbraio 1963, n. 441 e successivamente dall'art. 57, comma 3, L. 19 febbraio 1992, n. 142.

(2) Importo elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(3) Per la depenalizzazione delle ipotesi di reato di cui al presente comma, vedi l'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

## **Art. 11**

E' vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio od usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonché qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che siano:

a) di piombo, zinco o di leghe contenenti più del 10% di piombo ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;

b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1%;

c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati, che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1% di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;

d) saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo superiore al 10%; sono, tuttavia, tollerate, per la saldatura esterna dei recipienti, leghe contenenti piombo in misura superiore al 10%, purché le aggraffature da saldare siano realizzate in modo da garantire la impenetrabilità da parte della lega saldante;

e) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale;

f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che possono cedere sapori od odori che modifichino sfavorevolmente le proprietà organolettiche e rendano nocive le sostanze alimentari.

Per le sostanze che possono essere cedute dall'imballaggio al prodotto alimentare, il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce con proprio decreto entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge le eventuali condizioni, limitazioni o tolleranze di impiego ai fini indicati.

Le predette disposizioni si applicano altresì ai recipienti, utensili ed apparecchi che possano venire a contatto diretto con le sostanze alimentari durante la loro lavorazione o preparazione, nonché ai recipienti destinati a contenere qualsiasi sostanza d'uso personale, domestico o igienico, che possa essere assorbita dalla cute o dalle mucose.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da euro 154 (lire 300.000) [1] a euro 4.648 (lire 9.000.000) [1] [2] [3] .

(1) Importo elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) Comma sostituito dall'art. 8, L. 26 febbraio 1963, n. 441.

(3) Per la depenalizzazione delle ipotesi di reato di cui al presente articolo, vedi l'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

### **Art. 12**

E' vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge.

I contravventori sono puniti con le pene previste dall'articolo 6 se le sostanze sono destinate al commercio. Negli altri casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 (lire un milione) a euro 3.098 (lire sei milioni). [1] .

(1) Comma sostituito dall'art. 9, L. 26 febbraio 1963, n. 441 e, successivamente, dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

### **Art. 12-bis [1]**

Nel pronunciare condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli 5, 6 e 12, il giudice, se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, può disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

Le medesime pene accessorie possono essere applicate se il fatto è commesso da persona già condannata, con sentenza irrevocabile, per reato commesso con violazione delle norme in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.

Le pene accessorie previste dal presente articolo si applicano anche quando i fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 12 costituiscono un più grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

### **Art. 13**

E' vietato offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni, o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati, nonché disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle sostanze alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da euro 309 (lire 600.000) [1] a euro 7.746 (lire 15.000.000) [1] [2] [3] .

Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa ed in qualsiasi modo, offrono in vendita sostanze di qualsiasi natura atte ad adulterare e contraffare alimenti e bevande [3] .

(1) Importo elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) Comma sostituito dall'art. 10, L. 26 febbraio 1963, n. 441.

(3) Per la depenalizzazione delle ipotesi di reato di cui al presente articolo, vedi l'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

### **Art. 14**

Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure

profilattiche nei modi e termini stabiliti ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica. [1]

E' vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneità sanitaria.

I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo sono puniti con l'ammenda [2] fino a euro 30 (lire 60.000) [3] , ed i contravventori alle disposizioni di cui al secondo comma con l'ammenda fino a euro 77 (lire 150.000) [3] [4] .

Quest'ultima ammenda [5] si applica altresì a carico di chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari.

(1) Comma modificato dall'art. 32, comma 10, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e, successivamente, dall'art. 10, comma 1, L. 14 ottobre 1999, n. 362..

(2) Ora sanzione amministrativa (artt. 34 e 114, L. 24 novembre 1981, n. 689).

(3) Importo elevato dall'art. 38, comma 5, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(4) Per la depenalizzazione delle ipotesi di reato di cui al presente articolo, vedi l'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(5) A norma dell'art. 38, comma 5, L. 24 novembre 1981, n. 689 la somma dovuta per la violazione prevista dal presente comma è da lire 50.000 a lire 200.000.

#### **Art. 15**

Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravità anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Del provvedimento devono dare pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo del provvedimento [1] .

Contro il provvedimento del medico o del veterinario provinciale è ammesso il ricorso al Ministro per la sanità nel termine di quindici giorni.

(1) Comma sostituito dall'art. 11, L. 26 febbraio 1963, n. 441.

#### **Art. 16**

L'autorità sanitaria, quando accerti la nocività di sostanze di qualsiasi natura destinate all'alimentazione, ne ordina il sequestro e la distruzione, a meno che non ritenga di consentirne l'utilizzazione per scopi diversi dall'alimentazione umana.

#### **Art. 17**

I contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento generale di esecuzione della presente legge e ai vari regolamenti speciali sono puniti con l'ammenda fino a euro 774 (lire 1.500.000) [1] . [2]

(1) Importo elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) Per la depenalizzazione delle ipotesi di reato di cui al presente comma, vedi l'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

#### **Art. 18**

Le disposizioni di cui agli articoli 5, 9, 10, 11, 12 e 17 si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave ai sensi di altre disposizioni.

### **Art. 19**

Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione [1] .

(1) Per la depenalizzazione delle ipotesi di reato di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

### **Art. 20**

Sono abrogati gli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché qualsiasi altra disposizione incompatibile con la presente legge.

### **Art. 21**

La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministero della sanità: a tale scopo è costituita, presso il Ministero della sanità una Commissione permanente, di cui fanno parte:

- a) un rappresentante del Ministero della sanità che la presiede;
- b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- c) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
- d) un rappresentante del Ministero delle finanze;
- e) tre rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;
- f) un direttore di sezione chimica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;
- g) un direttore di sezione medico-micrografica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;
- h) un rappresentante del laboratorio chimico centrale delle dogane;
- i) un direttore di istituto di chimica agraria.

Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno essere revisionati almeno ogni due anni.

La Commissione ha la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti particolarmente competenti nelle singole materie in esame.

### **Art. 22**

Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà, con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso degli stessi [1] .

Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.

Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti.

(1) Comma modificato dall'art. 12, L. 26 febbraio 1963, n. 441.

**Art. 23**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

[1] .

E' concesso il termine massimo di diciotto mesi dalla data della predetta pubblicazione per lo smaltimento dei prodotti alimentari disciplinati dall'art. 8 della legge non confezionati con le norme prescritte.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emanerà il regolamento per la sua esecuzione.

(1) Comma abrogato dall'art. 28, L. 26 febbraio 1963, n. 441